



Giovedi' 17/10/2024

Delega di firma per sottoscrizione avviso di accertamento: non serve indicare il delegato o la durata

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, Ã" una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. V, n. 8814/2019; n. 11013/2019).

Questo, in estrema sintesi, quanto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 26114 del 7 ottobre 2024.

https://www.cortedicassazione.it